



COMUNE DI CERVASCA (CN)

Regolamento generale delle entrate comunali

Approvato con delibera CC n. 18 - del 27/04/2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Cervasca (CN), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
- 2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono inoltre disposizioni di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, (Statuto dei diritti del contribuente), il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
- 3) Il regolamento disciplina in via generale le modalità di versamento, accertamento e riscossione coattiva e/o forzata delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
- 4) Le disposizioni del regolamento sono inoltre volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
- 5) Non formano oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative, a fronte di quanto disposto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
- 6) Al di fuori dei limiti richiamati al comma precedente, le disposizioni di leggi vigenti si applicheranno per quanto non regolamentato dall'Ente locale, assumendo la funzione di diritto comune finalizzato a disciplinare gli aspetti sui quali il Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina, a condizione che le disposizioni regolamentari siano adottate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- 7) Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, tributarie, patrimoniali, ecc, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe

- 1) Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2) In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente, salvo specifica e diversa disposizione di legge.

Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

- 1) Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- 2) Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.

- 3) In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.
- 4) Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in attesa dell'approvazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
- 5) Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'addizionale comunale e dall'imposta di soggiorno I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce (o ad altra data fissata di tempo in tempo dalla legge);
- 6) I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno, se istituita, hanno invece effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
- 7) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, fatti salvi eventuali rinvii di tale termine da parte della normativa primaria, si applicano i regolamenti e le aliquote e/o tariffe adottati nell'anno precedente.

Art. 4 – Rapporti con gli utenti

- 1) I rapporti con gli utenti dei servizi svolti dal Comune devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, pubblicità e trasparenza.
- 2) I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono resi sul sito comunale dell'Ente al fine di renderli accessibili ai soggetti interessati.
- 3) Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso la pubblicazione sul sito comunale;
- 4) Presso gli uffici competenti individuati dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
- 5) Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

- 1) Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti e/o utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) e come armonizzato dal D.Lgs 10/08/2018 n. 101.
- 2) Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.
- 3) Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.

Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

- 1) I regolamenti di ogni entrata possono individuare, in modo specifico e nel rispetto delle norme di legge primarie, particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
- 2) Al fine di supportare i soggetti in condizioni di oggettiva difficoltà economica, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni, sotto forma di riduzioni d’imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni, ove compatibili con le norme di legge primarie, nei limiti della disponibilità specificatamente individuata in bilancio.

Art. 7 – Posta elettronica certificata

- 1) In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto, come principale dato per le comunicazioni tra l’Ente ed il contribuente e/o utente, l’indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all’utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
- 2) Nel caso di soggetto non obbligato ad iscrivere in un Pubblico registro il proprio indirizzo di posta elettronica, che abbia comunicato di volersi avvalere di un indirizzo intestato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 7*quater*, comma 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, come modificato dal D.Lgs. 217/2017, prima di procedere all’utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica certificata per notificare atti intestati al contribuente che abbia indicato di volersi avvalere di tale indirizzo, l’Ufficio competente dovrà acquisire l’autorizzazione dell’intestatario dello stesso indirizzo, anche ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003.
- 3) In mancanza di comunicazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata da parte del contribuente e/o utente, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento o comunicazione che debba formare oggetto di comunicazione formale, ad eccezione degli avvisi di pagamento delle entrate non dovute in autoliquidazione, l’Ufficio competente dovrà verificare l’esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente e/o utente, da utilizzare ai fini dell’inoltro della relativa documentazione.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione

- 1) La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
- 2) Oltre alla gestione diretta, l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali può essere affidata a Agenzia Entrate – Riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più tipologie di entrate tributarie e patrimoniali, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate.
- 3) A fronte di quanto disposto dall’art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016 n. 225, l’affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie del Comune e delle società dallo stesso partecipate può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

- 4) L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, anche ove disgiunto, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
- 5) A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate locali potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
- 6) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e/o utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva e/o forzata, in caso di inadempimento del debitore.
- 7) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
- 8) Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 9) È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
- 10) L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

- 1) A mezzo del regolamento o con apposito provvedimento di nomina è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo stesso.
- 2) Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

3) In particolare, il Funzionario Responsabile:

- a) cura tutte le attività relative alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, e ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario, anche affidandolo ai soggetti individuati dall'Art. 8 del presente regolamento;
 - e) dispone i rimborsi con proprio atto;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario locale ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
- 4) Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.
- 5) Il Dirigente del Comune o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da eseguire.
- 6) I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di accertamento e riscossione, fra persone che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
- 7) Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole relative al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei contribuenti e/o utenti, prevedendo in particolare l'istituzione di un "Ufficio di relazioni con il pubblico" ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

- 1) Le attività organizzative e gestionali relative alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con il Piano Esecutivo di Gestione o altro apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

PARTE SECONDA

LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

- 1) I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell’emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione dei disposti di legge nonché di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nei contratti nel rispetto dei principi ad evidenza pubblica in caso di esternalizzazione:

- tramite il sistema PagoPA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

In via alternativa e residuale

- tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all’Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l’Agenzia delle Entrate;

- tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;

- 2) Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- a. tramite il sistema PagoPA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

In via alternativa e residuale

- b. tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- c. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- d. tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;

- 3) In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell’attività di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato sull’apposito sottoconto di tesoreria del Comune, , oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici e/o attraverso l’utilizzo del sistema PagoPA realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

4) È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all’incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), num. 3) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario, a condizione che l’affidamento dei servizi di riscossione delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all’esito di procedura di evidenza pubblica.

5) A fronte di quanto disposto dall’art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti – garantisce l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

6) Il tesoriere dell’Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

7) Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. L’Ente provvede al versamento delle somme dovute con l’emissione degli appositi mandati entro i termini previsti dalla legge.

8) Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 D.Lgs. 267/2000.

9) Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

10) I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49 ovvero per eccesso se superiore a detto importo; l’arrotondamento si applica sull’importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

11) I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

12) I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

13) In deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all’approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l’anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell’attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe e/o aliquote già efficaci per l’anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1 dicembre dell’anno.

14) In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe e/o aliquote dell’anno precedente, non si procederà all’irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell’anno in corso.

Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali

- 1) Le scadenze di versamento dei tributi non previste per legge sono stabilite dagli appositi regolamenti o dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.
- 2) Le scadenze di cui al punto precedente dovranno intendersi superate nel caso in cui, a livello normativo, ne dovessero essere fissate di diverse, salvo che quelle individuate dal Comune risultino

più favorevoli ai contribuenti, ipotesi in cui – in applicazione di quanto disposto dall’art. 10 L. 212/2000 – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali.

Art. 13 – Minimi riscuotibili

- 1) Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 2,07 per anno, fatti salvi gli specifici limiti previsti dalle singole norme d’imposta o regolamento per l’esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera, per cui l’importo dovuto è riscosso in base a tariffa senza applicare minimi.
- 2) Non si procede all’accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
- 3) Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
- 4) Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d’imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

PARTE TERZA

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 14 – Attività di controllo delle entrate

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell’Ufficio competente, ovvero mediante ausilio di soggetti esterni all’Ente, ovvero nelle forme associate previste nell’art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

Art. 15 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

- 1) Prima di procedere all’emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell’avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’ufficio.
- 2) Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all’esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, sulla base delle specifiche previsioni contenute nel regolamento comunale delle sanzioni tributarie in relazione all’acquiescenza, nel momento in cui proceda all’accettazione del provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.
- 3) L’accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune in sede di avviso bonario può determinare la riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento

delle imposte dovute, nei termini previsti dal vigente regolamento delle sanzioni tributarie, in applicazione dell’istituto dell’acquiescenza.

Art. 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

- 1) In ipotesi di affidamento a soggetti terzi dell’attività di accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle somme dovute a seguito di tale attività dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente collegato a quello di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o tramite il sistema *PagoPA*, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, ovvero con conseguente obbligo per l’Ufficio competente di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza a fronte dell’attività svolta debitamente fatturate.
- 2) Anche in caso di riscossione a seguito di accertamento, è fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all’incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), num. 3) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario.

Art. 17 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

- 1) L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 2) Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
- 3) Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati oppure ad altro termine fissato dalla legge Nazionale.
- 4) Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati;
 - contenere l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute;
 - contenere l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 D.Lgs. 19 dicembre 1997 n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni tributarie, evidenziando che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, la maggiore imposta accertata e gli interessi

dovranno comunque essere versati in importo integrale, mentre, per quanto riguarda le relative sanzioni, gli importi dovuti a tale titolo dovranno essere versati ai sensi del disposto di cui all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, nel modo seguente:

- a. per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
 - b. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
 - d. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
- contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata delle entrate non versate dal destinatario dell'atto. Nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, il Comune non avesse individuato il soggetto affidatario dell'attività di riscossione coattiva/forzata delle entrate, dovrà essere indicato che la riscossione potrà essere effettuata in proprio dall'Ente impositore, ovvero mediante Agenzia delle Entrate – Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.
- 5) Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi provvedimenti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi atti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 18 – Sollecito e Avviso di accertamento

- 1) L'Ente, ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 definisce con il presente regolamento la possibilità di inviare ai contribuenti e /o utenti di un sollecito di pagamento senza applicazione di sanzioni prima della scadenza dei termini di accertamento previsti dalla legge.
- 2). Il sollecito potrà essere inviato anche contestualmente, in un unico atto insieme all'avviso di accertamento esecutivo per la medesima pretesa di pagamento. Il cittadino/utente potrà versare il dovuto previsto nell'atto alla sezione "sollecito" senza l'aggravio della sanzioni entro i trenta giorni dalla notifica, decorso tale periodo invece, diverrà esigibile il valore indicato nell'atto quale "accertamento esecutivo" comprensivo di sanzioni, interessi e spese.

Art. 19 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

- 1) L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
- 2) Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio procedimento.
- 3) La contestazione del mancato pagamento di somme aventi natura patrimoniale e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento o formata ai sensi del R.D. 639/1910 o a seguito di emissione di apposito ruolo con notifica al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
- 4) L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento o nel ruolo in relazione alle entrate di natura patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempire, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
- 5) Anche gli atti di accertamento delle entrate patrimoniali devono contenere tutte le indicazioni formali previste per gli avvisi di accertamento di natura tributaria.
- 6) Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

PARTE QUARTA LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 20 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie

- 1) Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
- 2) Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle entrate del Comune delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48bis del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
- 3) Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dal Comune, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
- 4) Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali, una volta decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento esecutivo tributario,

ovvero dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione o dall'emissione del ruolo esecutivo per la riscossione delle entrate di natura patrimoniale, la riscossione delle somme accertate viene affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità per il Comune di attivare la riscossione in proprio).

- 5) Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 6) In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dal Comune.
- 7) Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
- 8) Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
- 9) Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
- 10) Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscosso deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
- 11) In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
- 12) Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.
- 13) Gli avvisi di accertamento di importo inferiore a € 10,00 non hanno efficacia esecutiva, salvo che vengano cumulati in diversi atti, che nella loro sommatoria superino tale importo.
- 14) La riscossione coattiva/forzata può essere eseguita, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, anche in relazione agli atti formali di richiesta di pagamento emessi dal Comune ai fini TARI, ove gli stessi siano stati ritualmente notificati ai contribuenti, con indicazione della sanzione irrogata in caso di mancato tempestivo pagamento delle somme dovute e con specificazione della possibilità di proporre ricorso nei confronti dello stesso atto, con indicazione del Giudice competente a tale titolo.
- 15) Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi fino alla data di applicabilità del presente regolamento che, pur essendo divenuti definitivi, non siano stati pagati da parte dei soggetti destinatari, la procedura di riscossione coattiva/forzata dovrà continuare ad essere preceduta dalla notifica della cartella esattoriale da ruolo coattivo, ovvero dall'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910, nel rispetto del termine di decadenza dettato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006.

Art. 21 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

- 1) In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:
oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
- 2) I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad avvisi di accertamento notificati fino alla data di applicabilità del presente regolamento.
- 3) In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, il Comune è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
- 4) I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
- 5) I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
- 6) I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.
- 7) I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 22 – Ingiunzioni emesse in relazione ad atti notificati prima del 2020

- 1) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel presente regolamento, con riferimento

alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

PARTE QUINTA NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 23 – Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali

- 1) Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, all'indirizzo estratto dall'indice nazionale INI-PEC, nei casi espressamente previsti dall'art. 7*quater* D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
- 2) In caso di notifica a mezzo Posta elettronica certificata effettuata direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune, il soggetto che sottoscrive la notifica è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., che l'atto notificato è copia conforme all'originale da cui è stato estratto.
- 3) In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'Ufficio accertatore.
- 4) Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
 - a mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .pdf non modificabile;
 - b mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .p7m;
 - c mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L. 549/1995, riportando, a pena di nullità, nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario ed allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato .pdf non modificabile.

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica

- 1) Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, senza ulteriore approvazione di atti da parte del Comune.
- 2) Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
- 3) Nessuna spesa o diritto di notifica verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 25 – Compensazione

- 1) La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
- 2) Ai sensi dell'art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall'art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- 3) Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore.
- 4) È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o, comunque, che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune.
- 5) Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
- 6) Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
- 7) Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
- 8) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
- 9) Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- 10) È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- 11) Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al Responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta all'Ufficio competente.
- 12) Nell'ipotesi in cui le normative vigenti dovessero consentire la compensazione dei crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti mediante

utilizzo del modello F/24, tali compensazioni saranno ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 500,00.

- 13) In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
- 14) Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 500,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
- 15) L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.
- 16) Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 500,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
- 17) In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
- 18) Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 500,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. *7bis* D.Lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 26 – Dilazione e sospensione del pagamento

- 1) In deroga all'art. 1, comma 796 L. 160/2019, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, prevedere che i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possano essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- 2) In caso di gravi calamità naturali o di situazioni di emergenza sanitaria, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e poi recepito dalla Giunta Comunale.
- 3) Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
- 4) La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

- 5) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato, con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
- 6) In caso la richiesta di rateizzazione sia presentata da una attività produttiva, professionale e di servizi, gli importi necessari per accedere alla rateizzazione nei termini esposti al punto precedente devono intendersi raddoppiati.
- 7) Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €6.000,00, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 8) La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escusione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
- 9) In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
- 10) La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
- 11) Dopo avere ricevuto la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
- 12) Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 27 – Interessi sulle entrate locali

- 1) Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.
- 2) La misura degli interessi per l'accertamento dei tributi locali è invece fissata nel tasso di interesse legale percentuale annuo, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- 3) Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte dell'accertamento dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.
- 4) Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 28 – Interessi moratori

- 1) Nel caso la riscossione sia affidata all’Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.
- 2) In caso di riscossione da parte del Comune o di soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 29 – Rimborsi

- 1) Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
- 2) Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Nell’istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l’ufficio competente nell’emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento per cassa.
- 4) Nell’evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l’indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l’istanza di rimborso risulti fondata.
- 5) Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d’ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
- 6) Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
- 7) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
- 8) Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d’interesse legale, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.
- 9) I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 30 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

- 1) Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.
- 2) In caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente delle somme erroneamente versate al Comune, il provvedimento di rimborso potrà essere disposto previa acquisizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione in cui si attesti che il versamento è stato eseguito per errore materiale e che non sussistono esposizioni nei confronti di altri Comuni a cui lo stesso versamento avrebbe potuto essere indirizzato.

Art. 31 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

- 1) I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta scritta e motivata del responsabile del servizio competente, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
- 2) I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
- 3) Prima dello scadere del termine prescrizionale, il Funzionario Responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importo superiore ad € 50,00 per anno.
- 4) Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
- 5) L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
- 6) L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 32 – Contrasto all'evasione dei tributi locali

- 1) In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
- 2) Sono ugualmente soggetto a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

- 3) In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito decreto sindacale emesso su segnalazione dell’Ufficio competente, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell’adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.
- 4) Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l’assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.
- 5) Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
- 6) Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
- 7) Nel caso venga accertata l’irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salvo diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
- 8) La disciplina delle modalità di svolgimento dell’attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l’adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l’attività degli Uffici, nonché le forme con cui l’esito dell’attività di controllo dovrà essere comunicata ai contribuenti interessati.
- 9) Nell’ipotesi in cui l’attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno al Comune, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere gli stessi l’esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell’attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell’entrata.

Art. 33 – Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente

- 1) In relazione al disposto dell’art. 1, comma 1091 L. 30 dicembre 2018 n. 145 è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente, che potrà essere erogato soltanto per gli anni in cui il Comune abbia approvato il bilancio di previsione, nonché il rendiconto, nei termini previsti rispettivamente dall’art. 151 e dell’art. 227 D.Lgs. 267/2000.
- 2) Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l’accantonamento di una percentuale del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell’esercizio precedente, purché non superiore al 5 per cento.
- 3) Per maggior gettito accertato e riscosso nell’anno precedente deve intendersi la differenza tra le somme incassate dal Comune a titolo di versamento ordinario o in sede di ravvedimento operoso e quelle totali incassate, comprensive dell’attività di accertamento.

- 4) Nella determinazione del compenso incentivante si dovrà tenere conto del livello di complessità dell'attività di accertamento svolta e delle responsabilità amministrative conseguenti all'emissione dei relativi atti impositivi.
- 5) Il compenso incentivante, in caso di svolgimento di attività di accertamento complesse che possano coinvolgere più Uffici, può essere ripartito tra gli stessi in relazione all'attività svolta, fermo restando che l'incentivo a favore del personale dipendente non potrà in ogni caso superare la percentuale massima del 5 per cento delle maggiori somme accertate e riscosse.
- 6) La disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento del compenso incentivante a favore del personale dipendente è rimessa alla Giunta Comunale, che dovrà provvedere ad adottare una specifica deliberazione in merito, anche in relazione a quanto eventualmente definito in sede di contrattazione integrativa.
- 7) La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
- 8) Nell'ipotesi in cui l'attività sia affidata all'esterno, il compenso incentivante a favore del personale dipendente potrà essere riconosciuto, tenendo conto dell'incidenza dell'attività svolta dall'affidatario e dei relativi costi sostenuti dall'Amministrazione in relazione alle maggiori somme accertate e riscosse.

PARTE SESTA CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 34 – Contenzioso

- 1) Il Funzionario Responsabile dell'entrata effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
- 2) Ai sensi della normativa vigente spetta al Sindaco o al Responsabile del Servizio interessato o a soggetto terzo appositamente nominato la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Art. 35- Costituzione in giudizio del Comune

- 1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
- 2) Analogi provvedimenti deve essere adottato per autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in contenziosi relativi alla riscossione di entrate di natura non tributaria di competenza dell'Ente.
- 3) Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

- 4) Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
- 5) L'attività di gestione del contenzioso può essere effettuata in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
- 6) Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
- 7) Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
- 8) Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 36 – Procedura di reclamo/mediazione

- 1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia.
- 2) Il decreto sindacale di nomina deve individuare anche un soggetto supplente nella funzione di mediatore comunale, nel caso di impossibilità per il soggetto nominato in via principale di gestire la procedura di mediazione.
- 3) Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il contribuente che ha proposto il reclamo.
- 4) A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio cui compete la gestione del tributo, mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
- 5) L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio cui compete la gestione del tributo che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
- 6) Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 7) In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.

- 8) Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
- 9) In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
- 10) In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
- 11) In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 12) Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
- 13) Nelle controversie aventi per oggetto esclusivamente questioni di diritto, ove la posizione delle parti non appaia conciliabile ed il mediatore ritenga corretta la posizione assunta dall'Ufficio, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il mediatore, dando atto di tali presupposti, può decidere di rigettare il reclamo senza dare luogo a convocazione del contribuente, notificando a quest'ultimo un provvedimento in ogni caso motivato.
- 14) Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
- 15) Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 16) Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
- 17) La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.
- 18) In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

Art. 37 – Diritto di interpello

- 1) Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della L. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. 156/2015 e s.m.i.;

- 2) I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
- 3) Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
- 4) Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 5) Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
- 6) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 212/2000.
- 7) La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 38 – Istanza di interpello

- 1) L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 2) L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge;
- 3) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

- 4) All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 5) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 6) L’istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 3;
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della L. 147/2013;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 7) La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune.

Art. 38 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello

- 1) La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2) Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui all’articolo 34, non pervenga entro il termine di cui all’articolo 33, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 3) Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4) Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
- 5) Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 39 – Autotutela

- 1) Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile dell’entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
- 2) Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. realizzare l’interesse pubblico;

- b. ripristinare la legalità;
 - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio co il contribuente.
- 3) Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
- 4) Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria precedente.
- 5) L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
- 6) Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
- 7) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Art. 40 – Autotutela su istanza di parte

- 1) Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto e in diritto.
- 2) La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
- 3) All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
- 4) L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
- 5) L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Art. 40 – Autotutela d'ufficio

- 1) Il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
- a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

- 2) Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
- 3) Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 41 – Accertamento con adesione

- 1) Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
- 2) L'accertamento con adesione si sostanzia come un istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come l'espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
- 3) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
- 4) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
- 5) Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene, di norma, indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di accertamento con adesione.
- 6) L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 7) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
- 8) Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale competente alla riscossione dell'entrata, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
- 9) Il Responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo;

Art. 42 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

- 1) In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il Funzionario Responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, un invito a comparire.
- 2) Nell'invito a comparire il Funzionario Responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.
- 3) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 43 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo.
- 2) L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
- 3) L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 4) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
- 5) Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità possibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere

che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del Funzionario Responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

- 6) La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- 7) L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
- 8) Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
- 9) E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
- 10) Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Funzionario Responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
- 11) Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale, il quale deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
- 12) Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 44 – Contraddittorio

- 1) Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al Funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
- 2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
- 4) In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il Funzionario Responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
- 5) Qualora ci sia l'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

- 6) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 45 – Atto di accertamento con adesione ed effetti della definizione

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
- 2) Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
- 3) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale a richiesta dell'interessato, con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, così come disposto dall'art. 23 del presente Regolamento.
- 4) L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel comma precedente, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- 5) L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
- 6) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
- 7) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 8) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile le riduzioni.

Art. 46 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

- 1) In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 2) E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
 - b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
- 3). La disposizione di cui al comma 2 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
- 4) Nei casi previsti dal comma 2, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede alla riscossione coattiva dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
- 5) La riscossione coattiva di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Norme transitorie

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/11/2007
 - il Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 03/03/2004

Art. 48 – Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dalla data di esecutività della delibera di approvazione in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
| Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento | 2 |
| Art. 2 – Aliquote e tariffe | 2 |
| Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali | 2 |
| Art. 4 – Rapporti con gli utenti | 3 |
| Art. 5 – Tutela dei dati personali | 3 |
| Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie | 4 |
| Art. 7 – Posta elettronica certificata | 4 |
| TITOLO II | 4 |
| GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | 4 |
| PARTE PRIMA GESTIONE DELLE ENTRATE | 4 |
| Art. 8 – Forme di gestione | 4 |
| Art. 9 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali | 5 |
| Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie | 7 |
| PARTE SECONDA | 7 |
| LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | 7 |
| Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali | 7 |
| Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali | 8 |
| Art. 13 – Minimi riscuotibili | 9 |
| PARTE TERZA | 9 |
| L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | 9 |
| Art. 14 – Attività di controllo delle entrate | 9 |
| Art. 15 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie | 9 |
| Art. 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento | 10 |
| Art. 17 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie | 10 |
| Art. 18 – Sollecito e Avviso di accertamento | 11 |
| Art. 19 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali | 12 |
| PARTE QUARTA LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI | 12 |
| Art. 20 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie | 12 |
| Art. 21 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo | 14 |
| Art. 22 – Ingiunzioni emesse in relazione ad atti notificati prima del 2020 | 14 |
| PARTE QUINTA NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE | 15 |
| Art. 23 – Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali | 15 |
| Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica | 15 |
| Art. 25 – Compensazione | 16 |
| Art. 26 – Dilazione e sospensione del pagamento | 17 |
| Art. 27 – Interessi sulle entrate locali | 18 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 28 – Interessi moratori | 19 |
| Art. 29 – Rimborsi | 19 |
| Art. 30 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario | 20 |
| Art. 31 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione | 20 |
| Art. 32 – Contrasto all’evasione dei tributi locali | 20 |
| Art. 33 – Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente | 21 |
| PARTE SESTA CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO | |
| Art. 34 – Contenzioso | 22 |
| Art. 35- Costituzione in giudizio del Comune | 22 |
| Art. 36 – Procedura di reclamo/mediazione | 23 |
| Art. 37 – Diritto di interpello..... | 24 |
| Art. 38 – Istanza di interpello..... | 25 |
| Art. 38 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello | 26 |
| Art. 39 – Autotutela | 26 |
| Art. 40 – Autotutela su istanza di parte..... | 27 |
| Art. 40 – Autotutela d’ufficio..... | 27 |
| Art. 41 – Accertamento con adesione | 28 |
| Art. 42 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale..... | 29 |
| Art. 43 – Procedimento ad iniziativa del contribuente..... | 29 |
| Art. 44 – Contraddittorio | 30 |
| Art. 45 – Atto di accertamento con adesione ed effetti della definizione..... | 31 |
| Art. 46 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute | 31 |
| TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... | |
| Art. 47 – Norme transitorie..... | 32 |
| Art. 48 – Norme finali..... | 32 |